



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Circolare recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto

Prot. n. 558 del 20 dicembre 2012

1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. La presente circolare si applica ai contratti di filiera e di distretto di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, relativo all'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale.
- 1.2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, stabilisce le condizioni di accesso ai finanziamenti del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.
- 1.3. Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 542 del 19 dicembre 2012 definisce le modalità di utilizzazione dei finanziamenti agevolati erogati da ISA S.p.A. in applicazione dell'art. 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- 1.4. Il decreto ministeriale 21 aprile 2008, come modificato dal decreto ministeriale 17 febbraio 2009, fissa le spese ammissibili e i limiti agli investimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 22 novembre 2007, conformemente con la decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato n. N379/2008/Italia.
- 1.5. Nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dai predetti decreti 22 novembre 2007 e n. 542 del 19 dicembre 2012, la presente circolare definisce le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto 22 novembre 2007 e la documentazione da allegare al progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto.
- 1.6. Alle agevolazioni per i contratti di filiera e di distretto previste dal decreto 22 novembre 2007 e dal decreto n. 542 del 19 dicembre 2012 si accede mediante presentazione di un'unica domanda, debitamente compilata, secondo la modulistica allegata alla presente circolare.
- 1.7. I finanziamenti agevolati sono concessi a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) per gli investimenti di cui alle tabelle 1 A e 2 A dell'Allegato A del decreto ministeriale 17 febbraio 2009 e sulle risorse di cui all'articolo 63 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per gli investimenti di cui alle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'Allegato A del decreto ministeriale 17 febbraio 2009.
- 1.8. Le domande per l'accesso ai contratti di filiera e di distretto possono essere presentate a partire dal 1° aprile 2013. Le domande presentate prima di tale data non saranno ritenute ricevibili.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

1.9. Il sistema agevolativo è applicato a sportello. Esso prevede la concessione delle agevolazioni ai soggetti che ne abbiano fatto domanda, accettata positivamente e decretata a seguito di istruttoria, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, a fronte di piani progettuali per l'attuazione di contratti di filiera e di distretto.

2. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

2.1 I soggetti proponenti e beneficiari dei contratti di filiera e di distretto sono definiti all'art. 3 del decreto 22 novembre 2007.

2.2 I contratti di filiera possono essere proposti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) del decreto 22 novembre 2007. I contratti di distretto possono essere proposti dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto 22 novembre 2007.

2.3 Fermo restando quanto specificato nel decreto 22 novembre 2007, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) e comma 5, lettere a), b), c) e d) del suddetto decreto, possono beneficiare delle agevolazioni, purché alla data di presentazione della domanda risultino già iscritti al registro delle imprese e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure concorsuali.

2.4 Ai sensi della presente circolare, sono considerati beneficiari i soggetti che sono i diretti sostenitori delle spese di cui all'allegato A del decreto 17 febbraio 2009.

2.5 Le imprese beneficiarie sono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, relativo alla definizione di PMI.

2.6 I soggetti proponenti, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 22 novembre 2007, sono i soli interlocutori del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il contratto di filiera/distretto da loro presentato.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.1 L'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto 22 novembre 2007, definisce il contratto di filiera come il contratto tra i soggetti della filiera agroalimentare e/o agro energetica e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multi regionale.

3.2 La filiera agroalimentare/agroenergetica, quale insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, con il contratto di filiera si impegna a raggiungere precisi obiettivi, quantificabili e misurabili.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

- 3.3 L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza di un accordo vincolante tra i soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale e, se del caso, con i produttori di base o con le loro organizzazioni di prodotto. L'accordo, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera, deve essere incluso nel piano progettuale e stabilire: il soggetto proponente/capofila, i soggetti beneficiari, la durata dell'accordo, il rapporto su base associativa e/o contrattuale tra i soggetti stessi, gli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire. I risultati attesi devono essere quantificati attraverso appropriati indicatori individuati dal proponente. Tutti i firmatari dell'accordo devono specificare il loro ruolo all'interno della filiera e impegnarsi a fornire la documentazione comprovante la loro partecipazione al contratto di filiera e il relativo contributo al conseguimento dei risultati attesi.
- 3.4 Il contratto di filiera deve interessare un ambito territoriale multiregionale, coerente con la struttura della filiera e con gli obiettivi del contratto stesso. Gli investimenti proposti dai beneficiari del contratto di filiera devono essere effettuati sul territorio di due o più regioni o province autonome e/o avere una ricaduta multiregionale.
- 3.5 L'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto 22 novembre 2007, definisce il Contratto di distretto come il contratto promosso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i soggetti che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi.
- 3.6 L'accordo, sottoscritto tra i soggetti beneficiari operanti nel territorio del distretto e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del contratto, deve essere incluso nel piano progettuale e stabilire: il soggetto proponente/capofila, i soggetti beneficiari, la durata dell'accordo, il rapporto su base associativa e/o contrattuale tra i soggetti stessi, gli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire. I risultati attesi devono essere quantificati attraverso appropriati indicatori individuati dal proponente. Tutti i firmatari dell'accordo devono specificare il loro ruolo all'interno del distretto e impegnarsi a fornire la documentazione comprovante la loro partecipazione al contratto di distretto e il relativo contributo al conseguimento dei risultati attesi.
- 3.7 Il piano degli investimenti previsto dal contratto di filiera o di distretto deve comprendere almeno una quota del 50% di spese di cui alle tabelle 1 A, 2 A, dell'Allegato A del decreto ministeriale 17 febbraio 2009.
- 3.8 I singoli interventi proposti dai beneficiari del contratto di filiera e di distretto devono essere conformi con quanto stabilito dal regime di aiuti N 379/2008, dalle OCM e dai PSR 2007-2013.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

4. INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

- 4.1. Sono ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera e di distretto il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 5 e 50 milioni di euro, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto 22 novembre 2007. Nel caso in cui la proposta di contratto sia riferita a più imprese e a più iniziative, l'importo degli investimenti di ogni singolo beneficiario deve essere superiore 400 mila euro.
- 4.2. Le spese ammissibili e l'intensità massima dell'aiuto sono riportati nell'Allegato A del decreto ministeriale 17 febbraio 2009.
- 4.3. Gli investimenti devono essere realizzati entro quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera o di distretto.
- 4.4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda e dell'approvazione del CIPE del contratto di filiera/distretto.
- 4.5. Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.
- 4.6. Gli investimenti devono riguardare i prodotti compresi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Sono ammessi investimenti per attività di trasformazione e commercializzazione i cui prodotti finiti non siano compresi nel suddetto allegato I, limitatamente al settore agro energetico.

5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

- 5.1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 6 del decreto 22 novembre 2007 e dall'art. 2 del decreto n. 542 del 19 dicembre 2012.
- 5.2. Per le agevolazioni concesse secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 6 del decreto 22 novembre 2007, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, si precisa che il sistema agevolativo regge sul principio dell'unitarietà e pariteticità tra il finanziamento bancario e il finanziamento agevolato. Da ciò discende che:
 - a. il finanziamento a favore del soggetto beneficiario si compone necessariamente di una quota di finanziamento bancario e di una quota di finanziamento agevolato;
 - b. il finanziamento bancario ordinario è condizione di ammissibilità alle agevolazioni ed è concesso dalle banche finanziatrici che abbiano sottoscritto lo specifico mandato con Cassa depositi e prestiti S.p.A. sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione stipulata tra Cassa depositi e prestiti e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.
 - c. ai fini della concessione del finanziamento bancario ordinario è necessario che la banca finanziatrice abbia svolto, con esito positivo, la valutazione del merito di credito del



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

soggetto proponente/beneficiario, non solo per sé ma anche per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

- d. il finanziamento bancario ordinario deve essere di pari durata e di importo pari o superiore a quello del finanziamento agevolato richiesto;
- e. le garanzie individuate ed acquisite dalla banca finanziatrice assistono le due componenti di finanziamento (bancario ordinario e agevolato) in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi;
- f. la banca finanziatrice stipula un unico Contratto di Finanziamento per le due componenti di finanziamento (bancario ordinario e agevolato) e provvede in modo unitario e paritetico alla sua gestione, ivi compresa la gestione delle garanzie e dei recuperi coattivi, e all'erogazione;
- g. l'importo del finanziamento agevolato non deve essere inferiore al 25% dell'investimento ammissibile.
- h. l'ammontare minimo dei mezzi apportati dal beneficiario non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. Si precisa che rientrano nei mezzi apportati dall'impresa tutti i mezzi di copertura finanziaria privi di qualunque elemento di aiuto pubblico, compreso il finanziamento bancario ordinario.

5.2 Per le agevolazioni concesse secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto n. 542 del 19 dicembre 2012 si precisa che:

- a. le agevolazioni sono concesse per azioni/investimenti concernenti la ricerca, aiuti destinati a promuovere la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo e la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità di cui alle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'Allegato A del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, per le quali la quota del finanziamento bancario ordinario può essere inferiore alla quota del finanziamento agevolato;
- b. l'ammontare minimo dei mezzi apportati dal beneficiario alla copertura finanziaria degli investimenti non deve essere inferiore al 10% degli investimenti ammissibili. Si precisa che rientrano nei mezzi apportati dall'impresa tutti i mezzi di copertura finanziaria privi di qualunque elemento di aiuto pubblico, compreso il finanziamento bancario ordinario;
- c. il finanziamento bancario ordinario, pari almeno al 10% degli investimenti ammissibili, è condizione necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni ed è concesso dalle banche cofinanziatrici;
- d. ISA S.p.A. stipula un Contratto di finanziamento con il beneficiario e acquisisce le idonee garanzie.

5.3 Le regioni e province autonome, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto 22 novembre 2007 possono disporre il cofinanziamento di specifiche iniziative dei contratti di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

filiera o di distretto. Qualora il cofinanziamento sia concesso nella forma di contributo in conto capitale, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. il contributo in conto capitale non può superare il 25% degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 1 A, 2 A, 4 A e il 50% degli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 3 A e 5 A dell'allegato A al decreto 17 febbraio 2009;
- b. l'ammontare del contributo in conto capitale non può in nessun caso risultare superiore alla somma dei due finanziamenti (agevolato e ordinario), per gli investimenti ammissibili di cui alle tabelle 1 A e 2 A dell'allegato A al decreto 17 febbraio 2009;
- c. la somma del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento ordinario non può essere superiore all'importo degli investimenti ammissibili.

5.4 Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

5.5 Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'Allegato A del decreto 17 febbraio 2009, in relazione alle diverse tipologie di investimento, alle aree territoriali di intervento e alla dimensione di impresa.

5.6 Il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario possono essere assistiti dalla garanzia diretta di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in base al merito creditizio attribuito dall'Ismea.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1. La domanda per l'accesso al contratto di filiera e di distretto, redatta sulla base dello schema Allegato n. 1 alla presente circolare, sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto proponente e dei soggetti beneficiari, corredata della documentazione indicata al successivo punto 6.3, è presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma. Il piano progettuale e le schede progetto del beneficiario sono presentate anche alle regioni e province autonome nelle quali sono ubicate le imprese beneficiarie degli investimenti oggetto del contratto di filiera o di distretto.

6.2. La domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o per posta elettronica certificata (PEC). La domanda presentata con modalità diverse non è considerata valida. Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede la data di spedizione della raccomandata indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o della posta elettronica certificata.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

- 6.3. Alla domanda devono essere allegati anche su supporto magnetico, pena l'invalidità della domanda stessa, i seguenti documenti, da riportare in apposito elenco riepilogativo, sottoscritto dal soggetto proponente:
- a. piano progettuale del contratto di filiera/distretto di cui all'Allegato n. 2, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, comprensivo della valutazione della fattibilità economico-finanziaria delle iniziative in tabella 1 A e 2 A, effettuata dalla banca finanziatrice e della fattibilità economico-finanziaria delle iniziative in tabella 3 A, 4 A, 5 A dell'Allegato A del decreto 17 febbraio 2009, predisposto a cura del proponente e contenente gli elementi e le informazioni relativi all'intero piano progettuale del contratto di filiera ed alla totalità dei soggetti in esso coinvolti. Nel caso in cui la proposta di contratto sia riferita a più imprese e a più iniziative, il piano progettuale e la fattibilità economico finanziaria e tecnica si riferiscono all'intero contratto. Il piano deve evidenziare compiutamente e chiaramente:
- i presupposti e gli obiettivi del contratto proposto sotto il profilo economico, di mercato e finanziario;
 - il soggetto proponente e gli eventuali altri soggetti beneficiari realizzatori degli investimenti;
 - nel caso di contratti di filiera o di distretto proposti da consorzi di piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 22 novembre 2007, il livello di integrazione delle imprese consorziate, nonché le attività e i servizi svolti dal consorzio nei confronti delle imprese consorziate;
 - un accordo vincolante tra i soggetti della filiera/distretto di cui ai punti 3.3 o 3.6 della presente circolare;
 - gli investimenti relativi alle singole iniziative previste;
 - il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
- b. scheda sintetica progetto del beneficiario, predisposta da ciascun singolo beneficiario secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3, pena l'automatica estromissione dello specifico soggetto beneficiario dal piano progettuale del contratto di filiera/distretto e dai relativi benefici e contestuale rideterminazione dell'investimento associato al piano progettuale. Il beneficiario è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda progetto che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Tali comunicazioni devono essere inviate, pena l'invalidità delle stesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma, o per posta elettronica certificata (PEC);



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

- c. attestazione resa dalla banca finanziatrice del singolo beneficiario, del merito creditizio del beneficiario e della disponibilità della medesima banca a concedere allo stesso un finanziamento ordinario per la copertura finanziaria degli investimenti previsti, relativi alle tabelle 1 A e 2 A dell'Allegato A al decreto 17 febbraio 2009, oggetto della richiesta di agevolazioni. Nel caso in cui la proposta di contratto sia riferita a una sola iniziativa o una sola impresa, la banca finanziatrice deve essere iscritta nell'elenco delle banche autorizzate, di cui all'art. 8 del decreto 22 novembre 2007. Nel caso in cui la proposta di contratto sia riferita a più imprese e a più iniziative, almeno una delle banche finanziatrici deve essere iscritta nell'elenco delle banche autorizzate, di cui all'art. 8 del decreto 22 novembre 2007, e deve essere indicata dal proponente come banca autorizzata della proposta di contratto;
- d. attestazione resa dalla banca cofinanziatrice del merito creditizio del beneficiario e della disponibilità della medesima banca a concedere allo stesso un finanziamento ordinario per la copertura finanziaria degli investimenti previsti, relativi alle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'Allegato A del decreto 17 febbraio 2009, oggetto della richiesta di agevolazioni;
- e. dichiarazione del beneficiario, predisposta da ciascun singolo beneficiario secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4, relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e/o fabbricati) ove sarà realizzato il programma di investimenti di cui alle tabelle 1 A e 2 A dell'Allegato A al decreto 17 febbraio 2009, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate;
- f. perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato, non legato da rapporto di dipendenza o assimilato al beneficiario, iscritto ad albo professionale, con la quale dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal programma sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il piano progettuale preveda la realizzazione di investimenti che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio in quanto le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre, la perizia deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli investimenti;
- g. dichiarazione del beneficiario, predisposta da ciascun singolo beneficiario secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5, relativa all'esistenza delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del piano progettuale, quali strade, acquedotti, impianti di depurazione, ecc., e l'esistenza di disponibilità delle necessarie fonti energetiche, quali energia elettrica, metano, ecc., ovvero l'esigenza di realizzare eventuali infrastrutture o la necessità di reperire fonti energetiche al momento non disponibili;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

- h. atto costitutivo e statuto, ove esistenti, relativi a ciascun singolo beneficiario;
- i. bilanci di ciascun beneficiario relativi agli ultimi tre esercizi contabili antecedenti alla data di presentazione della domanda; per i beneficiari che a tale data non sono tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre esercizi; qualora l'ultimo bilancio non sia stato ancora approvato, esso può essere trasmesso in bozza debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario purché corredata dalla nota integrativa; le imprese che non dispongono ancora dei suddetti tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di quello/i disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi tre anni (ovvero i bilanci qualora i soci siano società di capitali);
- j. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 da parte del proponente e di ciascun beneficiario, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6;
- k. copia della delibera del consiglio di amministrazione, ove presente, contenente una esplicita autorizzazione a presentare il progetto;
- l. per i distretti rurali e agroalimentari, provvedimento di riconoscimento del distretto;
- m. dichiarazione del proponente di individuazione della banca autorizzata.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 7.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 15 giorni, estendibili a 30 giorni in casi motivati, dalla data di presentazione della domanda, accerta la regolarità e la completezza della documentazione presentata e richiede la formulazione dei pareri di competenza alle regioni e alle province autonome interessate. In tutti i casi di irregolarità e/o di incompletezza della documentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, in merito alle richieste di rettifica dei soli errori e irregolarità formali, le domande sono considerate irricevibili e ne viene data comunicazione al proponente e alle regioni e province autonome interessate, entro 15 giorni, estendibili a 30 giorni in casi motivati dalla data di presentazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 7.2. Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni, estendibili a 60 giorni in casi motivati, dal ricevimento della richiesta del parere di competenza di cui al punto precedente, trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il proprio motivato parere circa:
 - a) la compatibilità degli investimenti proposti dai beneficiari con la programmazione regionale (PSR);
 - b) l'eventuale disponibilità al cofinanziamento, stabilendone l'ammontare massimo e le fonti di copertura.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

- 7.3. Le regioni e province autonome, con riferimento al precedente punto 7.2, lettera b) individuano i singoli investimenti che intendono cofinanziare, la forma di cofinanziamento e l'ammontare dei relativi importi.
- 7.4. Per le domande per le quali il parere di cui al precedente punto 7.2, lettera a) risulti negativo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente ed alle regioni e province autonome interessate, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
- 7.5. Per le domande con parere positivo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente e procede, avvalendosi anche della collaborazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare - ISA S.p.A., ad effettuare, entro il termine di 45 giorni, estendibili a 120 giorni in casi debitamente motivati, dalla data di presentazione della domanda, l'attività istruttoria finalizzata all'accertamento della validità tecnica ed economica del piano progettuale, dei requisiti di imprenditorialità del soggetto proponente e dei soggetti beneficiari e dell'adeguatezza dei mezzi finanziari previsti, sulla base anche della valutazione di fattibilità economico-finanziaria effettuata dalla banca finanziatrice.
- 7.6. La valutazione tecnico-economica del piano progettuale è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- piano progettuale nel contesto di filiera: completezza e significatività dell'accordo tra i soggetti della filiera/distretto; coerenza nella definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti della filiera/distretto ai fini della buona riuscita del piano progettuale; natura complementare degli investimenti e capacità di contribuire alla stabile integrazione dei soggetti della filiera/distretto;
 - grado di innovazione: capacità del piano progettuale di introdurre innovazioni organizzative in grado di rafforzare le relazioni verticali ed orizzontali, di favorire lo sfruttamento di opportunità offerte da nuovi mercati nazionali e di favorire l'internazionalizzazione;
 - ricaduta del piano progettuale sul mercato di riferimento: descrizione del contesto competitivo, analisi dei mercati di sbocco e dei competitor sui mercati di riferimento, piano di marketing;
 - sostenibilità economico-finanziaria: coerenza tra la dimensioni dei beneficiari - in termini di fatturato, volume di attività, struttura patrimoniale - e gli investimenti previsti; copertura finanziaria degli investimenti; vincoli e rischi nella realizzazione dell'intervento.
- 7.7. Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ravvisi la necessità, provvede a richiedere al proponente precisazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria; il proponente è chiamato a fornire risposta entro il termine massimo di 30



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

giorni dalla data effettiva di ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la precisazione riguardi il piano progettuale del contratto di filiera nel suo complesso, la mancata risposta entro tale termine implicherà la decadenza della domanda. Nel caso in cui la precisazione riguardi, invece, singoli soggetti beneficiari, la mancata risposta entro i termini previsti implicherà l'automatica esclusione del beneficiario dal piano progettuale complessivo con conseguente rideterminazione degli importi degli investimenti previsti. Il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di integrazioni e quella di ricevimento delle medesime interrompe il predetto termine di 45 giorni, estendibili a 120 giorni in casi motivati, per l'istruttoria.

7.8. Per il computo dei termini di cui ai precedenti punti non si considera il mese di agosto.

8. VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ A CONCEDERE IL FINANZIAMENTO

- 8.1. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attività istruttoria di cui al precedente punto 7.5, il soggetto proponente deve inviare, per ogni beneficiario, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la conferma, resa dalla banca finanziatrice (per gli investimenti in tabella 1 A e 2 A dell'Allegato A del decreto 17 febbraio 2009) e dalla banca cofinanziatrice (per gli investimenti in tabella 3 A, 4 A e 5 A dell'Allegato A del decreto 17 febbraio 2009), della disponibilità a concedere il finanziamento bancario ordinario, anche in considerazione di eventuali intervenute variazioni nel progetto presentato e/o nella sua copertura finanziaria.
- 8.2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le domande di agevolazione con parere positivo, ai sensi del precedente punto 7.2, lettera a), che prevedono investimenti di cui alle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, comunica a ISA S.p.A. il relativo fabbisogno per il finanziamento agevolato, trasmettendo copia della documentazione di cui all'articolo 6.3, relativa ai soggetti beneficiari che effettuano i suddetti investimenti.
- 8.3. ISA S.p.A., entro il termine di 30 giorni, conferma la disponibilità delle risorse, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto n. 542 del 19 dicembre 2012.
- 8.4. Qualora la disponibilità finanziaria di cui al precedente punto 8.2. non sia sufficiente ad assicurare in tutto o in parte la copertura del fabbisogno per il finanziamento agevolato degli investimenti ammissibili del contratto di filiera o di distretto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede a darne comunicazione al soggetto proponente.
- 8.5. Acquisite le attestazioni del merito creditizio, di cui al precedente punto 8.1, verificata la necessaria disponibilità finanziaria a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e acquisita da ISA S.p.A. la conferma della disponibilità finanziaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico presenta al CIPE la proposta di contratto filiera o di distretto.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

9. PROGETTI ESECUTIVI

- 9.1. Il soggetto proponente, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione del CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto, presenta il progetto esecutivo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata, corriere o con consegna a mano presso l'ufficio posta del Ministero stesso.
- 9.2. I dati contenuti nei progetti esecutivi devono corrispondere a quanto riportato nella deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di progettazione esecutiva, può essere richiesto in misura inferiore rispetto all'importo indicato nella suddetta deliberazione. In nessun caso, l'ammontare delle agevolazioni concesse al contratto di filiera o di distretto può essere superiore rispetto a quello indicato nella deliberazione CIPE di approvazione e finanziamento.
- 9.3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 14 del decreto 22 novembre 2007 in merito alla variazione dei programmi, nel caso di variazione degli investimenti rispetto al piano progettuale approvato dal CIPE, le relative spese saranno ritenute eleggibili solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 9.4. Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originario che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifica della tipologia di aiuto (cfr. allegato A del decreto ministeriale 17 febbraio 2009), modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati. Modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa complessiva ammessa, di norma non sono considerate varianti al progetto originario a condizione che venga dimostrato che gli investimenti da realizzare confermino le finalità del progetto, la coerenza con gli obiettivi del contratto di filiera/distretto e il termine di realizzazione degli investimenti.
- 9.5. Il progetto esecutivo comprende la seguente documentazione, relativa a ciascun beneficiario:
 - a. copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa;
 - b. dettaglio degli investimenti previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli investimenti;
 - c. per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici, corredati da disegni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

e planimetrie (in conformità a quanto stabilito all'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007), redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzi di riferimento adottati a livello di singola Regione e Provincia autonoma oppure, nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, sulla base dei prezzi contrattuali, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo regionale/provinciale di riferimento;

- d. preventivi-offerta per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzo utilizzato a livello regionale/provinciale (es. strutture prefabbricate ed infissi). Dovranno essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, con la scelta di quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici. Nel caso di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell'agevolazione, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa;
- e. certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell'avvenuta richiesta, oppure dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla realizzazione delle opere e degli interventi progettuali;
- f. copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti, solo per investimenti relativi a opere edili e impianti;
- g. per gli investimenti immateriali, relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, dovrà essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell'agevolazione;
- h. delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario, rilasciata dalla banca finanziatrice del beneficiario, riferita esplicitamente al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione ed adottata nel rispetto delle condizioni previste dal decreto 22 novembre 2007 e dalla convenzione stipulata ai sensi della delibera del CIPE prevista dall'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- i. delibera di concessione del finanziamento bancario ordinario, rilasciata dalla banca cofinanziatrice del beneficiario, riferita esplicitamente al programma di investimenti oggetto della domanda di agevolazione;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

- j. dimostrazione della totale copertura finanziaria del programma di investimenti, come prevista dal piano finanziario;
 - k. per le iniziative di cui alle tabelle 1 A e 2 A dell'Allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, risultanze dell'attività istruttoria effettuata dalla banca autorizzata sul progetto esecutivo presentato dal soggetto proponente, di cui alle precedenti lettere da a) ad h), relativa alla congruità e agevolabilità degli investimenti.
- 9.6. In caso di mancata presentazione del progetto esecutivo nei termini previsti, il Ministero delle politiche alimentari e forestali propone al CIPE la revoca della delibera di approvazione e finanziamento del contratto di filiera o di distretto.

10. ISTRUTTORIA DEI PROGETTI ESECUTIVI

- 10.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi anche della collaborazione della società Istituto Sviluppo Agroalimentare - ISA S.p.A., effettua l'attività istruttoria entro 45 giorni dalla presentazione del progetto. Nel caso in cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ne ravvisi la necessità, assegna il termine di 30 giorni entro il quale il soggetto proponente dovrà fornire le integrazioni. La mancata risposta entro i termini previsti implicherà l'automatica esclusione del beneficiario dal piano progettuale complessivo con conseguente rideterminazione degli importi degli investimenti previsti. Il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di integrazioni e quella di ricevimento delle medesime interrompe il predetto termine di 45 giorni per l'istruttoria.
- 10.2. Per le iniziative di cui alle tabelle 1 A e 2 A dell'Allegato A del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, per le quali l'attività istruttoria dei relativi progetti esecutivi si conclude con esito positivo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine di cui al precedente punto 10.1, trasmette le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di finanziamento bancario alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Quest'ultima provvede a deliberare il finanziamento agevolato, di cui all'articolo 6 del decreto 22 novembre 2007 e a trasmettere la relativa delibera al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel termine indicato all'articolo 11, comma 3, del decreto 22 novembre 2007.
- 10.3. Per le iniziative di cui alle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'allegato A al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 febbraio 2009, per le quali l'attività istruttoria dei relativi progetti esecutivi si conclude con esito positivo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il termine di cui al precedente punto 10.1, trasmette le risultanze dell'istruttoria a ISA S.p.A.
- 10.4. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a darne comunicazione al soggetto proponente, nel rispetto dei



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni ed alle regioni e province autonome interessate.

11. GESTIONE DEL CONTRATTO DI FILIERA/DISTRETTO

11.1. La banca autorizzata è referente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la gestione operativa del Contratto per le iniziative di cui alle tabelle 1 A e 2 A dell'allegato A del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, e in particolare per quanto riguarda l'erogazione delle agevolazioni, le variazioni dei programmi e la revoca delle agevolazioni, così come descritto agli art. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto ministeriale 22 novembre 2007.

11.2. ISA S.p.A. è il referente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le iniziative di cui alle tabelle 3 A, 4 A e 5 A dell'allegato A del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, in particolare per quanto riguarda l'erogazione delle agevolazioni, le variazioni dei programmi e la revoca delle agevolazioni, così come descritto agli art. 5, 6 e 7 del decreto n. 542 del 19 dicembre 2012.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 20 dicembre 2012

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Serino